

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 07/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 18/03/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo riferito al 31/10/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 250,33, di cui € 81,58 per commissioni rete distributiva ed € 168,75 per le spese di istruttoria, al netto degli importi già rimborsati;
- gli interessi dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di "*commissioni rete distributiva*" non maturate calcolate applicando i criteri indicati in contratto (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel connesso "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16); precisa che l'importo retrocesso a titolo di "*Commissioni Rete Distributiva*" corrisponde a quello risultante dal predetto "Piano annuale" per la mensilità successiva a quella di estinzione;
- che nessun importo è stato addebitato al cliente a titolo di oneri assicurativi (cfr. frontespizio del contratto);

- che l'unica voce di costo indicata in contratto come non rimborsabile sono le spese di istruttoria, poiché aventi natura *up-front*; solleva diverse criticità in ordine alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE e alla decisione del Coll. Coordinamento n. 26525/19; ritiene in ogni caso che gli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza “Lexitor” non siano applicabili ai contratti già estinti, i quali avevano esaurito i propri effetti alla data della pronuncia, richiamando sul punto anche la comunicazione della Banca d'Italia del 4/12/2019.

Chiede pertanto di respingere ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la*



quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento alla commissione rete distributiva, il Collegio osserva che secondo il costante orientamento dell’Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003 del 2016), l’opacità della clausola può essere superata dalla circostanza che lo stesso contratto, fissando la percentuale in cui tali commissioni sarebbero state rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ripartisca preventivamente i relativi oneri tra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio di Bari, nn. 3087/2018 e 3164/2020).

Nel caso di specie, il contratto distingue i criteri di rimborso in relazione alle attività svolte, perciò individuando una quota *up front*, pari al 40%, non rimborsabile, e una quota *recurring*, pari al 60%, rimborsabile secondo quanto stabilito dal “piano annuale di rimborso”, allegato agli atti e sottoscritto dal cliente. In applicazione dei principi contenuti nella pronuncia del Collegio di Coordinamento, il Collegio ritiene che la “commissione rete distributiva”, per entrambe le sue componenti, debba essere rimborsata: la quota *upfront* in proporzione con gli interessi, la quota *recurring* secondo quanto stabilito dal piano di ammortamento. In ogni caso, come risulta dal conteggio estintivo, l’intermediario ha già rimborsato la quota *recurring* della commissione rete distributiva.

Natura *up front* deve riconoscersi alle spese istruttorie, corrispettive di attività preliminari alla conclusione del contratto.

Pertanto, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il seguente prospetto, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	48
rate scadute ▶	30
rate residue	18

TAN ▶	6,048%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	37,50%
- in proporzione alla quota	15,27%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 168,75 ○	€ 68,71 ●	○		€ 68,71
○	commissione rete distr. 40 (up front)	€ 115,20	€ 43,20 ○	€ 17,59 ●	○		€ 17,59
○	commissione rete distr. 60 (recurring)	€ 172,80	€ 64,80 ○	€ 26,39 ○	●	€ 26,42	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 86,30
interessi legali	si ▼

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 86,30, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI